

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



UNIONE EUROPEA
FEASR

Programma
di Sviluppo
Rurale



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

*Programma di Sviluppo Rurale
Regione Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/2005*

ALLEGATO A

***DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI
MISURE A INVESTIMENTO
PARTE GENERALE***

INDICE

DEFINIZIONI.....	PAG. 4
1. PREMESSA.....	PAG.13
1.1 Obiettivi degli interventi.....	PAG.13
1.2 Soggetti coinvolti.....	PAG.14
1.3 Fasi del procedimento e responsabilità dei soggetti coinvolti.....	PAG.14
2. DOMANDA DI AIUTO.....	PAG.19
2.1 Descrizione dei sistemi di accesso adottati dall'Amministrazione.....	PAG.19
2.2 Modalità di presentazione.....	PAG.19
2.3 Termini per la presentazione della domanda di aiuto.....	PAG.20
2.4 Procedimento amministrativo.....	PAG.22
2.4.1 Ricevibilità.....	PAG.23
2.4.2 Costituzione del fascicolo dell'operazione	PAG.23
2.4.3 Ammissibilità.....	PAG.24
2.4.4 Affidabilità del soggetto beneficiario.....	PAG.25
2.4.5 Valutazione.....	PAG.25
2.4.6 Formulazione delle graduatorie.....	PAG.26
2.5 Provvedimenti di concessione dell'aiuto.....	PAG.27
3. DOMANDA DI PAGAMENTO.....	PAG.28
3.1 Modalità di presentazione.....	PAG.28
3.2 Anticipo.....	PAG.29
3.3 Stato di avanzamento lavori (SAL).....	PAG.30
3.4 Saldo.....	PAG.31
3.5 Riduzioni sulle domande di pagamento.....	PAG.33
4. FONDO DI GARANZIA E PROCEDURA CONTO INTERESSI	PAG.34
4.1 Procedura aiuto in conto interessi.....	PAG.34
4.2 Fondo di garanzia.....	PAG.34
5. NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	PAG.37
5.1 Modalità di pagamento.....	PAG.37
5.2 Decorrenza per l'ammissibilità delle spese.....	PAG.38
5.3 Tempi di esecuzione.....	PAG.39

5.4 Parziale esecuzione dei lavori.....	PAG.39
5.5 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione (Impegni ex-post).....	PAG.39
5.6 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario.....	PAG.40
5.7 Varianti in corso d'opera.....	PAG.41
5.8 Proroghe.....	PAG.43
5.9 Recesso – Rinuncia dagli impegni.....	PAG.43
5.9.1 Cause di forza maggiore.....	PAG.43
5.10 Ricorsi.....	PAG.45
5.10.1 Ricorso amministrativo.....	PAG.45
5.10.2 Ricorso straordinario al Presidente della Regione.....	PAG.46
5.10.3 Impugnazione giurisdizionale.....	PAG.46
5.10.4 Camera arbitrale.....	PAG.47
5.11 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.....	PAG.48
5.12 Monitoraggio.....	PAG.48
6. CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE.....	PAG.50
6.1 Investimenti materiali realizzati dai privati.....	PAG.50
6.2 Investimenti immateriali realizzati dai privati.....	PAG.51
6.3 Opere realizzate da enti pubblici.....	PAG.52
6.4 Acquisto di materiale usato.....	PAG.53
6.5 Acquisto terreni.....	PAG.53
6.6 Acquisto di beni immobili.....	PAG.54
6.7 Spese generali.....	PAG.55
6.8 IVA, altre imposte e tasse.....	PAG.55
6.9 Leasing.....	PAG.56
6.9.1 Aiuto concesso all'utilizzatore.....	PAG.57
6.9.2 Aiuti concessi attraverso il concedente.....	PAG.57
6.10 Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro.....	PAG.58
6.11 Spese non ammissibili – vincoli e limitazioni.....	PAG.62
6.12 Investimenti di sostituzione.....	PAG.62
7. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	PAG.65

DEFINIZIONI

Autorità di gestione (AdG)

L'Autorità di Gestione del Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013, come definita dai Regg. (CE) 1290/2005 e n. 1698/2005, è responsabile dell'efficace ed efficiente e corretta gestione ed attuazione del programma e, in particolare, delle attività indicate all'art. 75 del Reg. (CE) n. 1698/2005. L'Autorità di Gestione è l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

Azienda agricola

L'azienda agricola è un'unità produttiva costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un imprenditore, cioè, persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio aziendale. La superficie dell'azienda è tutta quella in possesso dell'imprenditore così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

Bando/Avviso pubblico

Atto formale con il quale l'Autorità di Gestione indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni.

Beneficiario

Soggetto pubblico o privato, singolo o associato, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario del sostegno, che al pari delle aziende agricole avrà un CUUA e farà quindi parte del sistema SIAN.

Codice Identificativo progetto/operazione

E' il codice che viene generato automaticamente dal Sistema informativo di monitoraggio e gestione al momento dell'ammissione al finanziamento e identifica in maniera univoca l'operazione. Tale codice, insieme al CUP ed al codice domanda AGEA deve essere riportato, sia dall'Amministrazione che dal Beneficiario e/o attuatore, in tutti i documenti inerenti l'operazione stessa.

C.O.I.

Componente dell'operazione integrata: la componente dell'operazione che è chiaramente ricollegabile ad una determinata misura.

Condizionalità

Le norme e gli atti obbligatori stabiliti per la PAC in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Regolamento (CE) 1782/03 integrate dai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39 paragrafo 3 del Regolamento (CE) 1698/05; le norme e gli atti previsti dal Regolamento (CE) 1122/09 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009 e del D.M. 22 Dicembre 2009 n. 30125 che all'art. 27 abroga il D. M. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 marzo 2008 n. 1205.

Confidi

Consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

Codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)

Codice fiscale dell'azienda che a qualsiasi titolo intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione. In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della Pubblica Amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla Pubblica Amministrazione scrivente il corretto CUAA.

CUP

Il CUP¹ costituisce uno strumento che consente alla Pubblica Amministrazione, nelle sue varie articolazioni organizzative e territoriali, d'identificare ogni progetto d'investimento pubblico (che preveda cioè, in tutto o in parte, oneri a carico dei contribuenti), con una codifica valida per tutte le Amministrazioni e per i soggetti - pubblici e privati - coinvolti nel ciclo di vita dei progetti stessi, per seguirne, in prospettiva, l'evoluzione. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione, ossia al soggetto titolare del progetto, cui competono l'attuazione degli interventi e l'erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche, destinate alla realizzazione degli interventi.

Domanda ammessa/ammissibile

Istanza ritenuta ammissibile a finanziamento dall'autorità competente; in materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo,

¹ L'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n°3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, prevede che a partire dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, deve essere dotato di un "Codice Unico di Progetto" (CUP), che le competenti amministrazioni richiedono per via telematica, secondo una procedura definita da CIPE, affinché tutti i pagamenti delle Amministrazioni pubbliche siano codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto o di pagamento per uno o più gruppi di colture, operazioni o misure.

Domanda collettiva

La domanda presentata da un "soggetto capofila" in nome e per conto di un raggruppamento di soggetti.

Domanda individuale

Sono modalità di partecipazione all'attuazione degli interventi previsti dal PSR Sicilia 2007-2013. Per domanda individuale si intende la richiesta di aiuti o premi proposta da soggetti singoli (pubblici e/o privati) a valere su singole misure. La domanda individuale può fare riferimento all'attivazione di più misure.

Domanda unica

La domanda di pagamenti diretti a titolo del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Domanda di aiuto

La domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 65/2011). Per la presentazione della domanda di aiuto di tutte le "misure ad investimento" si utilizza un modello fac-simile, compilato e trasmesso on-line sul portale SIAN-AGEA (www.sian.it)

Domanda di pagamento

La domanda che un beneficiario presenta per ottenere il pagamento di un aiuto (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 65/2011), sia esso un anticipo, un acconto o un saldo. Per la presentazione della domanda di pagamento di tutte le "misure ad investimento" si utilizza un modello fac-simile, compilato e trasmesso on-line sul portale SIAN-AGEA (www.sian.it).

Fascicolo aziendale

E' costituito dalla raccolta della documentazione amministrativa relativa al beneficiario ed è conservato presso un CAA convenzionato con AGEA o presso la Regione.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01 dicembre 1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento.

Il fascicolo viene redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e ACIU.2007.237 rispettivamente del 6 aprile 2007

avente per oggetto “Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori” ed eventuali modifiche ed integrazione.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato in ogni momento, anche indipendentemente dall'attivazione di un procedimento. In tal caso l'aggiornamento del fascicolo aziendale viene gestito come specifico procedimento. Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e, in particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

Fonti energetiche rinnovabili

Sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.

Garanzia

Protezione di un'esposizione bancaria mediante l'impegno di un fondo di garanzia a sostituirsi, negli obblighi del garantito, in caso di mancato adempimento di quest'ultimo (garanzia e cogaranzia) o di un suo eventuale garante principale (controgaranzia). La garanzia deve essere direttamente ed esplicitamente riferita ad una specifica esposizione bancaria.

Giovane Imprenditore Agricolo e Giovane Agricoltore

Imprenditore agricolo o forestale di età compresa fra i 18 e 40 anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda), in possesso di conoscenze e competenze professionali in campo agricolo e forestale, con qualifica di responsabile civile e fiscale di impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla data della domanda di aiuto (la data di riferimento è l'avvio dell'attività coincidente con l'apertura della partita IVA o la data di insediamento avvenuto ai sensi della misura 4.07 del POR).

Nell'ambito delle società semplici, in nome collettivo e cooperative, la qualifica di “giovane” è attribuita a condizione che il requisito dell'età sia posseduto da almeno i due terzi dei soci

La qualifica di giovane è attribuita alle società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.

Ai fini dell'accesso alla misura 112 per giovane agricoltore si intende colui che si insedia per la prima volta in un'azienda nella quale si attui l'attività agricola. Pertanto, lo svolgimento di altre attività, quali la selvicoltura, non possono da sole giustificare l'insediamento.

Immediata cantierabilità

Progettazione che è corredata di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione da consentire l'immediato avvio dei lavori o di attivare le procedure di affidamento degli stessi a seconda se trattasi di beneficiari privati o pubblici.

Impegno

Il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto;

Imprenditore agricolo o forestale

L'imprenditore agricolo o forestale è quello espressamente definito dall'art. 2135 del codice civile, così come integrato e modificato dal D. Lgs 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Gli interventi previsti nel PSR 2007-2013 contengono diverse misure che sostengono le imprese agricole singole o associate i cui titolari siano imprenditori agricoli. Per la definizione di imprenditore agricolo si fa riferimento all'articolo 1 del D.Lgs. n. 228/2001 di modifica dell'articolo 2135 del Codice Civile e all'articolo 2083 del Codice Civile relativo ai piccoli imprenditori (coltivatori diretti). Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Per attività connesse si intendono quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalle norme vigenti. Inoltre, sono considerati imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, che nello svolgimento delle attività previste dalla norma, utilizzano prevalentemente i prodotti dei soci ovvero che forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Gli imprenditori agricoli possono svolgere l'attività sia come impresa individuale che come impresa associata sottoforma di società di persone e/o di capitali, costituite in conformità alla legislazione vigente in materia. L'imprenditore agricolo è tenuto a segnalare l'avvio dell'attività dell'impresa all'Agenzia delle Entrate (che provvede all'atto della presentazione della dichiarazione all'attribuzione del numero di partita IVA), ad iscriversi entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio attività al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per

territorio ed, infine, a presentare la dichiarazione aziendale all'INPS. Nel caso di società, l'iscrizione al Registro delle imprese dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla stipula dell' Atto costitutivo; qualora l' attività abbia inizio in data non coincidente con quella di iscrizione, la società è tenuta a comunicare la stessa alla CCIAA in un secondo momento.

Imprenditore Agricolo Professionale

Ai sensi del comma 1, art. 1, del D. Lgs 99/2004, così come integrato dal successivo D. Lgs 101/05, "ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Nel reddito da lavoro agricolo rientrano i redditi derivanti dalle attività complementari e connesse e da indennità e premi comunitari compresi quelli del primo pilastro della PAC. Nel caso in cui l'azienda sia localizzata in una zona svantaggiata le percentuali di riferimento sono il 25% del tempo lavorativo ed il 25% del reddito globale. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro).

Misura/e

Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi dei quattro assi in cui sono suddivisi i Programmi di Sviluppo Rurale.

Operazione

L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da uno o più beneficiari e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso. Per "operazione" si intende un progetto o una azione attuata dal beneficiario finale, dal destinatario ultimo o dal soggetto attuatore.

Organismo pagatore (OP)

L'organismo dello Stato membro che, per quanto riguarda i pagamenti da esso eseguiti, offre adeguate garanzie circa il controllo dell'ammissibilità delle spese sullo sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento. Per la Regione Siciliana le funzioni di OP sono svolte da AGEA.

Orientamento Tecnico Economico (OTE)

L'OTE rappresenta una parte dello schema di classificazione delle aziende agricole, secondo la normativa comunitaria, rappresentando sinteticamente la natura delle produzioni

vegetali ed animali. E' determinato sulla base dell'incidenza percentuale dei singoli Redditi Lordi Standard (RLS) delle diverse attività produttive aziendali (coltivazioni ed allevamenti) rispetto al complessivo Reddito Lordo Standard aziendale ottenuto per somma dei singoli valori.

Pagamento ammesso

Contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario erogabile allo stesso in base alla domanda di pagamento presentata.

Piccole Medie Imprese (PMI)

Sono definite micro, piccole e medie imprese (PMI) le imprese che presentano i requisiti dimensionali (numero degli occupati, valore del fatturato, totale di stato patrimoniale) e i caratteri di autonomia definiti dalla Raccomandazione 2003/361/CE. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.

Primo insediamento

Per primo insediamento s'intende l'assunzione da parte del giovane agricoltore della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda e la titolarità o contitolarità della stessa. L'insediamento decorre dal momento di avvio dell'attività di gestione dell'azienda, che coincide con la data di apertura della partita IVA nel rispetto delle condizioni riportate nella Definizione di imprenditore. Per le società la data di insediamento è individuata in conformità a quanto specificato alla predetta Definizione di imprenditore.

Nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo dell'azienda nell'ambito di società di persone, società di capitale e cooperative saranno applicate condizioni equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell'azienda, fermo restando che il premio di primo insediamento è limitato ad un solo giovane. Nel caso in cui il giovane si insedi all'interno di società o di cooperativa, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto societario, ad esso dovranno essere attribuite le competenze proprie dell'imprenditore unico capo-azienda.

Progetto integrato

Insieme di operazioni che coinvolgono più settori e/o più misure, anche contenute in Assi differenti, puntando ad un obiettivo comune con un approccio attuativo unitario e coerente (approccio integrato).

Nel dettaglio, l'approccio integrato sarà realizzato attraverso le seguenti modalità attuative:

- Progetti integrati aziendali (PIA), nell'ambito di una singola impresa ("Pacchetto giovani").

- Progetti integrati collettivi (PIC) che prevedono il coinvolgimento di una pluralità di soggetti (“Pacchetto di filiera” e “Progetti integrati”).

Responsabile di misura/sottomisura/azione

È il Dirigente Generale del Dipartimento cui compete la gestione della misura.

Responsabile dell’attuazione della misura/sottomisura/azione

È il Dirigente responsabile dell’Ufficio delegato all’attuazione della misura/sottomisura/azione.

Responsabile del procedimento

Il Dirigente o il Funzionario del comparto responsabile dell’operazione.

Soggetto delegato

Autorità o organismo delegato dall’Autorità di gestione o dall’ Organismo Pagatore o investito di competenze dalla Regione per adempiere agli obblighi derivanti dall’attuazione di un programma operativo.

Spesa pubblica

Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di enti pubblici territoriali o della Comunità europea, e qualsiasi spesa analoga. E’ assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi.

Qualora il beneficiario dell’operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica ai fini della rendicontazione.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU)

Insieme dei terreni dell’azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell’articolo 5 del Reg. (CE) n. 1782 del 29 Settembre 2003. Essa costituisce la superficie eleggibile, al netto delle tare. Non sono eleggibili i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo.

Terreno agricolo

Per “terreno agricolo” si intende il terreno nel quale l’imprenditore agricolo esercita una delle attività considerate dall’art. 2135 del C.C.

Terreno agricolo incolto o abbandonato

Per terreno agricolo incolto o abbandonato deve intendersi quel terreno agricolo su cui non è stata esercitata attività agricola e/o di allevamento nei tre anni che precedono la domanda di aiuto.

Unità di Dimensione Economica (UDE) e Reddito Lordo Standard (RLS)

Una UDE (Unità di Dimensione economica) è pari a 1.200 euro di RLS (Reddito Lordo Standard) totale.

Il reddito lordo standard (RLS) è la differenza tra il valore standard della produzione e l’importo standard di alcuni costi specifici e viene determinato per ogni singola specie vegetale e animale. Il reddito lordo standard totale dell’azienda corrisponde alla somma dei valori ottenuti per ogni specie moltiplicando il RLS unitario per il numero di unità rispettive.

Unità Lavorativa Aziendale (ULA)

Unità di misura convenzionale basata sulla conversione del tempo di lavoro dedicato effettivamente ai lavori agricoli per l’azienda, esclusi i lavori domestici nella casa del conduttore o del capo azienda, in addetti a tempo pieno. Con «tempo pieno» si intendono le ore di lavoro minime stabilite dalle normative nazionali relative ai contratti di lavoro. Se tali normative non indicano il numero di ore di lavoro annuali, si considera un tempo minimo di 1.800 ore (225 giorni lavorativi di 8 ore al giorno)

Unità Tecnico Economica (UTE)

E’ l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell’ambito dell’anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.” (articolo 1 del Decreto del presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503).

1 PREMESSA

1.1 Obiettivi degli interventi

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, redatto ai sensi del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18/02/2008. Il PSR Sicilia 2007/2013 è stato modificato con decisione C (2009) 10542 del 18/12/2009 della Commissione Europea.

In conformità con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 65/2011 le misure del PSR sono distinte in due raggruppamenti omogenei, così individuati:

- Misure Titolo I del Regolamento (UE) 65/2011 (ex Titolo I del Reg. CE 1975/2006) :

- 211 - “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”;
- 212 - “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane)”;
- 214 - “Pagamenti agroambientali (con esclusione del sostegno alla conservazione risorse genetiche);
- 221 - “Imboschimento di terreni agricoli”, con esclusione dei costi di impianto;
- 222 - “Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli”;
- 223 - “Imboschimento di superfici non agricole”, con esclusione dei costi di impianto;

- Misure Titolo II del Regolamento (UE) 65/2011 (ex Titolo II del Reg. CE 1975/2006):

- tutte le misure dell’ASSE 1;

le seguenti misure dell’ASSE 2:

- 214 - “Pagamenti agroambientali”, limitatamente al sostegno alla conservazione risorse genetiche;
- 216 - “Sostegno agli investimenti non produttivi”;
- 221 - “Imboschimento di terre agricole, limitatamente ai costi di impianto”;
- 222 - “Primo impianto di sistemi agroforestali in terreni agricoli”
- 223 - “ Imboschimento di terre non agricole, limitatamente ai costi di impianto”;
- 226 - “Ricostituzione del potenziale forestale”;
- 227 - “Sostegno agli investimenti non produttivi nelle foreste”;
- tutte le misure dell’ASSE 3;
- le misure attuate nell’ambito dell’ASSE Leader qualora le operazioni corrispondano a una delle misure elencate sopra (escluse le spese dei GAL in materia di gestione, acquisizione di competenze e animazione).

Le presenti disposizioni definiscono lo schema procedurale per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure di cui al Titolo II del Regolamento(UE) n. 65/2011 (ex Titolo II del Reg.CE 1975/2006), definite "misure a investimento", e riguardano i seguenti aspetti:

- modalità per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento;
- requisiti e condizioni di ammissibilità comuni alle diverse misure del PSR;
- modalità di erogazione dei contributi e gestione dei flussi finanziari;
- criteri di ammissibilità ed eleggibilità delle spese.

Le presenti disposizioni non riguardano le misure del Titolo I dello stesso regolamento, anche definite "misure a superficie", attivate con proprie procedure.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di definire, con specifici provvedimenti, ulteriori disposizioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti di attuazione del PSR.

1.2 Soggetti coinvolti

L'attuazione del PSR prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- Assessorato Regionale Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana in qualità di soggetto responsabile della programmazione,attuazione, monitoraggio e valutazione del Programma di Sviluppo Rurale;
- L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di organismo pagatore, in appresso denominata AGEA; essa esercita le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti relativi al Programma di Sviluppo Rurale. Talune funzioni di competenza di AGEA, tra cui i controlli possono essere attribuite ad altri soggetti denominati Organismi Delegati tra i quali può essere compresa la Regione Siciliana;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dalla Regione Siciliana;
- Eventuali altri soggetti riconosciuti dalla Regione Siciliana.

1.3 Fasi del procedimento e responsabilità dei soggetti coinvolti

La presente sezione descrive le fasi procedurali comuni a tutte le misure necessarie per l'attuazione del PSR 2007-2013 della Regione Siciliana.

Prima di avviare la raccolta delle domande relative ad una misura del PSR il Responsabile di Misura provvede alla predisposizione del bando e delle disposizioni attuative specifiche di misura, conformemente alle presenti disposizioni ed al PSR, nonché alla loro pubblicazione sulla GURS previa verifica da parte dell'Autorità di Gestione.

Nelle disposizioni specifiche di misura saranno individuati:

- obiettivi e tipologia dei beneficiari;
- entità degli aiuti o contributi;
- criteri di selezione e priorità;
- operazioni ammissibili;

- condizioni di ammissibilità;
- limiti e divieti;
- localizzazione degli interventi;
- procedure amministrative per la gestione delle domande, in coerenza con le presenti disposizioni;
- controlli sulle domande, in coerenza con le presenti Disposizioni,
- impegni ed obblighi del richiedente, in coerenza con le presenti Disposizioni.

Le disposizioni attuative e i bandi di ogni misura del Programma di Sviluppo Rurale riportano le fasi procedurali obbligatorie e quelle facoltative ed i relativi tempi di completamento.

AGEA, organismo pagatore, esercita il suo ruolo di indirizzo nell'ambito delle seguenti fasi:

- predisposizione della modulistica;
- definizione delle linee guida relative ai controlli amministrativi e tecnici;
- definizione dell'analisi del rischio;
- fornitura di banche dati.

I contenuti dei controlli sono definiti nell'apposito manuale.

La seguente tabella descrive il **flusso operativo per la gestione delle Misure dello sviluppo rurale**. Per ciascuna fase del procedimento è definito il soggetto responsabile dell'esecuzione.

Fase	Azione/attività	Autorità di Gestione/RM	OP	OD
P.S.R. Regionale	Programma di Sviluppo Rurale Regionale	R		
Bando di partecipazione	Definisce procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di aiuto	R		
Predisposizione modulistica	Definizione domanda elettronica nonché modulistica integrativa in base alla normativa comunitaria, nazionale e alle misure del PSR regionale	R	R	
Fascicolo aziendale	Aggiornamento e costituzione del fascicolo aziendale in funzione della presentazione della domanda di aiuto	R	R	
Raccolta domande di aiuto	Ricezione, registrazione e trattamento delle domande di aiuto	R		X

Controlli amministrativi – informatici	Controllo preliminare finalizzato all'individuazione delle domande ricevibili. Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande di aiuto definiti dalla normativa comunitaria, nel PSR e nei bandi. Verifica amministrativa del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli elencati nel comma 2 dell'art. 26 del Reg. CE 1975/2006) e s.m.i.	R		
	Esecuzione dei controlli amministrativi/informatici	R	R	
Valutazione delle domande e determinazione dell'ammissibilità e delle graduatorie	Valutazione delle domande e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili: Approvazione entro i termini stabiliti: - della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo con relativo punteggio; - dell'elenco delle domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili con relativa motivazione.	R		
	Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto ammesse e non ammesse: Comunicazione formale dell'esito positivo o negativo delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di aiuto ammesse e non ammesse.	R		
	Riesame delle domande di aiuto non ammesse e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame: In relazione alle domande non ammesse i richiedenti presentano istanza di riesame nelle forme e nei tempi stabiliti dall'Autorità di gestione (il relativo esito è pubblicato sul GURS e comunicato agli interessati).	R		
	Approvazione graduatoria – Elenco domande di aiuto ammesse e non ammesse: approvazione formale degli elenchi delle domande di aiuto ammesse e non ammesse, con relativa pubblicazione.	R		
Trasferimento degli elenchi ammessi all'O.P.	Trasmissione degli elenchi delle domande ammesse all'Organismo Pagatore.	R		
Raccolta domande di pagamento	Ricezione, registrazione e trattamento delle domande di pagamento.		R	X

Controllo amministrativo ed istruttoria domande di pagamento	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie		R	
	Controllo Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		R	X
	Verifica del rispetto dei requisiti, degli impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli previsti al terzo comma dell'art. 26 Reg. CE 1975/2006) e s.m.i, nel PSR e nei Bandi..		R	X
	Controllo in situ dove previsto		R	X
	Esame delle domande anomale Risoluzione, dove possibile, delle anomalie riscontrate in sede di controllo.		R	X
Estrazione del campione ed esecuzione dei controlli in loco	Definizione dei criteri per l'estrazione del campione e relativa formalizzazione nelle linee guida		R	
	Comunicazione all'OP di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione specifici rispetto al PSR ed ai Bandi	R		
	Estrazione del campione		R	
	Esecuzione dei controlli oggettivi di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nel PSR e nei Bandi ed acquisizione degli esiti.		R	X
Istruttoria e predisposizione degli elenchi di liquidazione	Risoluzione delle anomalie, acquisizione dell'esito dei controlli in loco, compilazione delle check-list, determinazione degli importi da autorizzare.		R	X
	Predisposizione delle proposte di elenchi di liquidazione relativi alle domande di aiuto istruite e controllate positivamente.		R	X
Predisposizione dei pagamenti	Ricezione e validazione delle proposte di elenchi di liquidazione		R	X
	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione mediante decreti di nulla osta		R	X

	Predisposizione dei mandati di pagamento, produzione dei supporti informatici per l'istituto di credito		R	
	Convalida dei mandati di pagamento		R	
Controlli Ex Post	Definizione criteri di estrazione del campione		R	
	Comunicazione all'O.P. di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione specifici rispetto al PSR ed ai Bandi.	R		
	Estrazione del campione		R	
	Esecuzione dei controlli in loco per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti.		R	X
Monitoraggio e Rendicontazione	Monitoraggio periodico	R		
	Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma	R		

Legenda: R= responsabile dell'esecuzione della fase o sottofase; X= attività delegabile; OP= Organismo Pagatore; OD= Organismo Delegato; RM= Responsabile di Misura

2 DOMANDA DI AIUTO

2.1 Descrizione dei sistemi di accesso adottati dall'Amministrazione

Le modalità di attuazione e di selezione variano a seconda della tipologia di beneficiari e della strategia di attuazione delle misure prevista dal Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013.

Le modalità di attivazione e selezione delle domande sono sostanzialmente delle seguenti tipologie:

- attivazione tramite procedura valutativa (bando aperto a sessioni predeterminate) - nel procedimento a graduatoria sono regolati, nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese sostenute.

- attivazione tramite manifestazione di interesse - il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale (PIC). I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

Per talune misure possono essere previste procedure a sportello valutativo e in questi casi i criteri di selezione non saranno funzionali alla definizione della graduatoria di merito, bensì alla valutazione finalizzata all'attribuzione della soglia minima di punteggio per l'ammissibilità al finanziamento.

Per quanto attiene alle *opere pubbliche realizzate direttamente dalla Amministrazione regionale*, la selezione degli interventi sarà effettuata nell'ambito del programma triennale delle opere pubbliche, adottando criteri di selezione analoghi a quelli utilizzati per la selezione di iniziative proposte da altri soggetti pubblici o privati.

2.2 Modalità di presentazione

Per l'adesione ad uno o più dei regimi di aiuto attivati con le misure del PSR dovrà essere presentata, una domanda di aiuto utilizzando il modello fac-simile predisposto dalla Autorità di Gestione Regionale di concerto con l'Organismo Pagatore. Tale modello di domanda, esplicita la volontà del richiedente ad accedere ai regimi di sostegno attivati con

le misure del PSR. Il modello di domanda dovrà essere corredato della modulistica integrativa e degli allegati tecnici specificati nei bandi pubblici attuativi delle singole Misure del PSR.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente e solamente dalle aziende che hanno correttamente costituito e aggiornato il fascicolo aziendale.

La domanda di aiuto deve:

- essere formulata in modo organico e funzionale, la documentazione allegata deve essere valida dal punto di vista tecnico, economico e finanziario.
- riportare l'ammontare della spesa prevista, che non può subire successivamente modifiche in aumento;
- fare riferimento a un progetto, o iniziativa, per il quale il soggetto richiedente non abbia in passato già ricevuto contributi ai sensi del Programma stesso o di altre norme statali, regionali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda.
- far riferimento ad un'unica procedura di selezione bando e/o a un unico soggetto o azienda agricola, intesa come Unità tecnico economica.

La documentazione indicata nel bando come essenziale per l'espletamento della fase istruttoria deve essere presentata unitamente alla domanda di aiuto, **pena la mancata ricevibilità della domanda**. Se non diversamente specificato nel bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente alla data di presentazione delle domande. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano tra la data di presentazione telematica della domanda e la conclusione della fase di valutazione, non saranno tenuti in considerazione ai fini della attribuzione del punteggio in incremento, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.

2.3 Termini per la presentazione della domanda di aiuto²

I bandi pubblici, sia per l'accesso a misure singole che a "pacchetti di misure", prevedono una procedura c.d. a "**bando aperto**" che consente la possibilità di presentare domande di aiuto sino ad un termine ultimo stabilito negli stessi avvisi pubblici.

Nel "bando aperto" viene applicato un meccanismo procedurale c.d. "**stop and go**" che prevede, nell'ambito dell'intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'individuazione di sottofasi temporali con frequenza periodica, di durata stabilita nei singoli bandi, al termine della quale si procederà alla conclusione dei procedimenti istruttori per la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande di aiuto pervenute nello stesso

² Indicazioni diverse possono essere previste nelle specifiche disposizioni attuative di misura o nei singoli bandi.

periodo. Al termine di ogni sottofase individuata saranno predisposte le graduatorie di merito, sulla base dei criteri di selezione definiti in ciascun bando pubblico, ed individuate le operazioni da finanziare.

Ciascun bando pubblico stabilisce, in ordine alle modalità di presentazione delle domande:

- la durata del periodo nel corso del quale è consentita la presentazione delle domande di aiuto con indicazione del relativo termine di scadenza, salvo motivate richieste di proroga accolte dall'Autorità di Gestione;
- la frequenza e le relative date di riferimento per l'applicazione della procedura di "stop and go";
- specifiche modalità per il trattamento delle domande di aiuto afferenti ai diversi sottoperiodi della procedura, sia per l'eventuale reiterazione delle domande che per la formazione delle graduatorie di ammissibilità.

Le graduatorie di merito relative a ciascuna sottofase temporale, sono predisposte entro la scadenza fissata per la sottofase successiva.

L'Amministrazione si riserva, in funzione dell'avanzamento finanziario delle misure e dell'intero programma, di sospendere la presentazione delle domande anche se il termine di scadenza del "bando aperto" non è ancora intervenuto o di prevedere ulteriori raccolte, in aggiunta a quelle già prefissate. Nel caso di interruzione dei termini per la raccolta delle domande deve essere data formale comunicazione almeno un mese di prima della scadenza fissata per la medesima sottofase, con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito www.psr Sicilia.it.

La domanda va presentata telematicamente per il tramite dei soggetti abilitati (Regione, CAA, Professionisti iscritti ad Ordini e/o Collegi professionali convenzionati con la Regione), utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN .

La domanda cartacea, insieme a tutti gli allegati previsti nelle singole misure, deve essere presentata in duplice copia entro i termini stabiliti dal bando a mezzo di raccomandata, corriere autorizzato o a mano.

Solo nel caso domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà unicamente di individuare l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda cartacea di aiuto presentata oltre i termini previsti verrà respinta e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e mancanti della documentazione richiesta.

Le domande cartacee saranno protocollate al momento della presentazione con numerazione univoca e progressiva. Nel caso in cui l'Ufficio di protocollo sia impossibilitato ad attribuire il numero di protocollo al momento della presentazione della

domanda, dovrà apporre un timbro che attesti la data di ricezione e nell'ultimo giorno utile anche l'ora di ricezione (valida per il rispetto dei termini di legge) e sarà tenuto a protocollare la domanda nel più breve tempo possibile. Le presenti disposizioni non saranno applicate nel caso di invio tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora la data di scadenza del bando ricada di sabato o nei giorni festivi, questa viene postposta al giorno lavorativo successivo la predetta data. Le domande non saranno accettate se presentate in ritardo rispetto al termine fissato.

Nella parte esterna della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007-2013 misura “.....” bando di selezione annualità; inoltre vanno indicati gli estremi del richiedente.

Le domande di aiuto possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di **errori palesi**, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati salvo quelli di seguito indicati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.

Non sono considerati errori palesi :

- errata o mancata indicazione del CUAA;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di aiuto;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale ;
- mancata presentazione dei documenti essenziali.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata prima della presentazione della domanda cartacea indicata nei rispettivi bandi.

2.4 Procedimento amministrativo

L'istruttoria della domanda si avvia a partire dalla data di presentazione della domanda cartacea presso gli Uffici e/o Enti preposti alla ricezione della stessa indicati nei singoli bandi.

A seguito del ricevimento della domanda di aiuto la Regione procederà alla ricevibilità della stessa e successivamente all'assegnazione al Responsabile del procedimento. L'atto di assegnazione corrisponde all'avvio del procedimento che è comunicato al beneficiario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con le seguenti informazioni:³:

- l'amministrazione competente;

³ artt. 7-8 della l. 241/90 e successive modifiche e integrazioni

- l'oggetto del procedimento (misura PSR);
- l'ufficio competente e il responsabile del procedimento;
- l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso;
- i tempi entro i quali deve essere concluso il procedimento istruttorio.

Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni, ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria; l'ufficio invierà al richiedente una unica richiesta di documenti da produrre da parte del beneficiario, inderogabilmente entro 15 giorni, a partire dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento.

Le integrazioni richieste si rendono necessarie al fine di:

- verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente (controllo documentale);
- accertare la fattibilità degli interventi proposti (valutazione della congruità tecnico e/o economica);
- accertare la conformità degli interventi proposti con gli obiettivi e le finalità della misura.

Qualora entro tale termine non perverranno le integrazioni richieste l'ufficio istruttore darà avvio alle procedure di archiviazione della domanda.

2.4.1 Ricevibilità

La verifica della ricevibilità della domanda avviene tenuto conto delle condizioni specificate nel bando. In tutti i casi per valutare la ricevibilità della domanda presentata, il soggetto incaricato, dopo avere verificato:

- i tempi di presentazione della domanda;
- la completezza dei dati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità previste nell'avviso pubblico;
- la presenza e la completezza della documentazione richiesta dai singoli bandi;

procederà, dopo aver siglato l'elenco dei documenti e compilato la check list di controllo, alla definizione del verbale che riporterà in calce le determinazioni relative alla ricevibilità o meno della istanza, indicando i casi di eventuale documentazione presente ma non completa, per i quali sarà cura della Commissione di Ammissibilità procedere alla richiesta della relativa integrazione.

Si precisa che l'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda.

Il verbale di ricevibilità dovrà essere datato e sottoscritto.

Le domande ritenute ricevibili saranno sottoposte alla procedura di ammissibilità e di valutazione sulla base dei criteri di selezione specificati nei bandi.

2.4.2 Costituzione del fascicolo dell'operazione

All'avvio del procedimento amministrativo sarà costituito per ogni domanda presentata, un fascicolo contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo. Il fascicolo conterrà:

- la domanda firmata in originale e tutta la documentazione allegata, ove prevista;
- le eventuali domande di variante, cambio del beneficiario, rinuncia, ecc;
- la documentazione relativa all'attività istruttoria svolta (richieste di integrazione documenti, ecc.);
- i verbali relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in loco, ecc.);
- la check-list che descrive sinteticamente i principali controlli effettuati sulla domanda, firmata dai responsabili delle diverse fasi del procedimento medesimo.

La copertina del fascicolo deve riportare:

- numero della domanda di aiuto;
- nominativo del richiedente;
- misura del PSR a cui si riferisce la domanda;
- nominativo del responsabile del procedimento.

E' necessario registrare cronologicamente i dati di qualsiasi documento e/o avvenimento (numero e data di protocollo e tipo di documento/evento) relativo alla domanda, sulla parte interna del fascicolo o sul retro di copertina.

Il fascicolo deve essere ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione in esso contenuta. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy e devono essere conservati per almeno 5 anni dall'ultimo pagamento e comunque almeno fino al terzo anno del termine della programmazione Comunitaria 2007/2013. L'archivio deve essere ordinato per singola misura e per l'anno di presentazione della domanda iniziale. I fascicoli relativi alle singole domande devono essere inseriti nell'archivio della misura corrispondente e nell'anno di competenza.

Trascorso il tempo previsto per la conservazione dei fascicoli, l'amministrazione competente procede alla loro eliminazione, salvo diverse disposizioni .

2.4.3 Ammissibilità

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nelle Disposizioni attuative e/o nel bando.

Il soggetto incaricato, nel caso in cui la documentazione presente non può ritenersi completa in tutte le sue parti, potrà richiedere agli istanti l'integrazione della stessa (ad es. dichiarazioni incomplete).

Le superiori procedure si applicano a tutte le misure e rivestono valore sostitutivo e preminente.

Il soggetto incaricato per l'istruttoria di ammissibilità potrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione all'AGEA per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

2.4.4 Affidabilità del soggetto beneficiario

In applicazione dell'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 65/2011 le domande di aiuto presentate da soggetti nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione (POR e PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale, sono ritenute inammissibili.

Nel caso è stata pronunciata la revoca ed il soggetto ha fatto ricorso presso le autorità competenti dovrà attenersi alle disposizioni dell'OP AGEA (rilascio garanzia fidejussoria da svincolare ad esito del ricorso).

Il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore non rientra nella predetta casistica.

Ai fini del controllo relativo all'affidabilità del soggetto richiedente si farà riferimento anche al registro debitori AGEA.

Costituiscono, altresì, causa di non ammissibilità le domande:

- aventi per oggetto investimenti non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura/azione;
- corredate da documentazione non rispondente nella qualità e nel contenuto a quello richiesto nelle disposizioni attuative e procedurali, fatte salve le integrazioni consentite e richieste dall'Amministrazione.

Nel caso in cui l'importo del contributo/premio riconosciuto è superiore a € 154.937,07 l'ufficio responsabile dell'istruttoria provvederà a richiedere alla Prefettura competente per territorio l'informativa antimafia, ai sensi del D.P.R. 03.06.1998 n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

2.4.5 Valutazione

Il soggetto responsabile, a seguito della verifica della ricevibilità e della ammissibilità procederà alla valutazione dei punteggi richiesti⁴, delle priorità e delle preferenze, come stabilito dai "criteri di selezione" esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Regione Sicilia 2007/2013 nella seduta del 4 aprile 2008 e del 10 dicembre 2008, fatte salve eventuali e successive modifiche e predisporrà gli elenchi provvisori.

Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda di valutazione che diverrà parte integrante del verbale datato e sottoscritto dal soggetto responsabile.

2.4.6 Formulazione delle graduatorie

Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con provvedimento del Responsabile di Misura, verranno affisse all'albo regionale dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari nei tempi previsti dal bando e saranno consultabili nei siti <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato> e <http://www.psr Sicilia.it>, nonché presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico della sede centrale e/o delle sedi periferiche dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari.

L'affissione all'Albo Regionale degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del

⁴ I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente. Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. **La perdita dei requisiti**, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

procedimento di esclusione sia per le istanze non ammesse sia per quelle non ricevibili. Tutti gli interessati, entro i successivi **15** giorni, dalla data di pubblicazione all'Albo Regionale e/o Provinciale degli elenchi provvisori potranno richiedere all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Nel caso di presentazione di memorie sulle graduatorie provvisorie l'Amministrazione regionale, nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle predette e dopo averle esaminate, potrà valutare di accogliere l'eventuale documentazione presentata in tale fase, nelle forme prescritte nelle Disposizioni Attuative Specifiche e in quelle presenti (D.A.G.), atta a dimostrare il possesso del requisito o delle condizioni, alla data di presentazione della domanda di aiuto e non allegata alla stessa per errore materiale, o in mancanza di ricorsi presentati nei predetti termini, procederà alla stesura delle graduatorie definitive delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione.

Successivamente, il Responsabile della Misura provvederà all'elaborazione della graduatoria definitiva formulata su base Regionale che sarà pubblicata sulla GURS e sul sito ufficiale dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari dopo l'avvenuta registrazione del decreto di approvazione da parte della Corte dei Conti.

La pubblicazione della graduatoria regionale sulla GURS assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili. Il Responsabile della Misura predisporrà il decreto di archiviazione delle istanze escluse e/o non ricevibili con relativo elenco, che sarà pubblicato sulla GURS e sul sito ufficiale dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari. Tale pubblicazione assolve l'obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione.

L'AdG con apposito provvedimento debitamente motivato potrà avvalersi di un'apposita commissione quando, valutate le condizioni, si ritenga necessario attuare specifiche istruttorie e concedere eventuali proroghe che si rendessero necessarie all'interno delle varie fasi procedurali.

2.5 Provvedimenti di concessione dell'aiuto

I decreti di concessione dell'aiuto adottati dall'Amministrazione, dovranno essere emessi a chiusura dell'istruttoria. I suddetti provvedimenti dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento

FEASR. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento;

- modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie attività dovranno essere ultimate e dovrà essere presentata la relativa rendicontazione;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;
- riferimenti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo) conformemente a quanto previsto dall' Organismo Pagatore e dalle presenti disposizioni;
- riferimenti per la presentazione della domanda di proroga o di variante (presentazione, documentazione, procedimento istruttorio e concessione o diniego);
- riferimenti ai controlli che l'Amministrazione si riserva di svolgere durante le attività;
- obbligo per il beneficiario di apertura di un conto corrente dedicato.

Il decreto di concessione sarà notificato al soggetto beneficiario interessato mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite notifica in mani proprie con attestazione di ricevimento.

3 DOMANDA DI PAGAMENTO⁵

3.1 Modalità di presentazione

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario. I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal Sistema di Gestione e Controllo e sulla base degli schemi procedurali dell'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande volte ad ottenere l'erogazione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA e disponibile mediante il portale SIAN.

⁵ I soggetti incaricati dell'istruttoria della domanda di pagamento devono essere diversi da quelli che hanno effettuato l'istruttoria della domanda di aiuto

Le domande di pagamento compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Le domande di pagamento così come restituite dal SIAN devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana o agli uffici indicati nelle disposizioni specifiche di ciascuna misura perentoriamente entro i tempi stabiliti nei rispettivi bandi dall'inoltro telematico, con le seguenti modalità: spedizione/consegna a mano della domanda e documentazione allegata in plico chiuso a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Nel plico dovrà essere riportata la dicitura "PSR Sicilia 2007-2013 – Domanda di pagamento a valere sulla Misura "....." e gli estremi del soggetto richiedente.

La domanda di pagamento finale va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nell'atto di concessione dell'aiuto.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede **unicamente** la data apposta sulla ricevuta rilasciata dall'ufficio accettazione dell'Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari o agli uffici indicati nelle disposizioni specifiche di ciascuna misura che dovrà essere spillata alla busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la medesima data. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

L'istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana o agli uffici indicati nelle disposizioni specifiche di ciascuna misura attraverso l'apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa.

Le domande cartacee saranno protocollate al momento della presentazione con numerazione univoca e progressiva. Nel caso in cui l'Ufficio di protocollo sia impossibilitato ad attribuire il numero di protocollo al momento della presentazione della domanda, dovrà apporre un timbro che attesti la data di ricezione e sarà tenuto a protocollare la domanda nel più breve tempo possibile.

Qualora la data di scadenza del bando ricada di sabato o nei giorni festivi, questa viene postposta al giorno lavorativo successivo la predetta data.

L'Amministrazione, in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, con il timbro "*Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2007/2013. ASSE Misura*". trattenendo copia conforme all'originale.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, il funzionario incaricato all'accertamento potrà richiedere ogni altra documentazione utile.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni definito nei singoli bandi.

3.2 *Anticipo*

Gli anticipi, in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 possono essere corrisposti per beneficiari delle misure relative ad investimenti, per un importo non superiore al 20% (salvo eventuali modifiche della normativa di riferimento) dell'aiuto pubblico relativo all'investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 110% dell'anticipo concesso.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento".

Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti.

Nel caso di Comuni, associazioni di comuni ed enti di diritto pubblico, in applicazione del disposto del secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006, quale garanzia fidejussoria, può essere presentata una garanzia scritta dello stesso Ente, utilizzando il modello fac-simile appositamente predisposto dall'Organismo Pagatore, con il quale il beneficiario si impegna a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

In applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 l'Organismo Pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento superi l'importo dell'anticipo erogato.

Le "*misure ad investimento*" per le quali è possibile concedere anticipazioni sono:

- misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"
- misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste"
- misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali"
- misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentari e forestali"
- misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"
- misura 126 "Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione"
- misura 216 "investimenti non produttivi"
- misura 221 "Imboschimento di terre agricole, limitatamente ai costi di impianto";
- misura 222 "Primo impianto di sistemi agroforestali in terreni agricoli"

- misura 223 “ Imboschimento di terre non agricole, limitatamente ai costi di impianto”;
- misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi”
- misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi”
- misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”
- misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese”
- misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche”
- misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali”
- misura 322 “Riqualificazione e sviluppo dei villaggi”
- misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”

Inoltre, in caso di modifiche della normativa di riferimento o di sopravvenute specificazioni da parte dell'Unione Europea o del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l'Autorità di Gestione si riserva la possibilità di concedere l'anticipo, limitatamente alla parte relativa agli investimenti, anche per misure non elencate in precedenza.

3.3 Stato di avanzamento lavori (SAL)

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una “domanda di pagamento”, corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della documentazione tecnica prevista in ogni singolo bando;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, può arrivare sino al 90% del contributo concesso.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, può arrivare complessivamente sino al 90% del contributo concesso.

La rendicontazione di tali acconti, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, può riguardare una percentuale di spesa inferiore all'anticipo stesso, ma la somma dell'anticipo concesso e degli acconti rendicontati non può in ogni caso superare il 90% del contributo

concesso. In fase di saldo finale dovrà essere rendicontata tutta la spesa non compresa nelle domande di acconto (SAL); la fideiussione bancaria (o la polizza assicurativa o garanzia equivalente) verrà svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione considerata.

A titolo esemplificativo, se ad un beneficiario è stata erogata un'anticipazione pari al 50% del contributo concesso, lo stesso potrà presentare domanda di SAL in maniera tale che la spesa rendicontata in sede di SAL (ad esempio pari al 40% del contributo concesso) sommata all'anticipazione erogata non superi il 90% del contributo concesso. In ogni caso il beneficiario in sede di domanda di saldo dovrà rendicontare tutta la spesa non compresa nella domanda di SAL (e cioè, sempre in riferimento all'esempio precedente, una spesa corrispondente al 60% di contributo, pari alla somma del 50% di anticipazione + il 10% della parte restante a saldo) e conseguentemente la polizza fidejussoria potrà essere svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento delle attività

L'Amministrazione erogherà stati di avanzamento in funzione della completezza delle azioni rendicontate stabilite dal bando.

La Regione si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

3.4 Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale delle attività è la seguente:

- relazione conclusiva del progetto con elaborati progettuali previsti nelle disposizioni specifiche di misura o emanate con il bando.
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità.

Ciascun bando, comunque, definisce in dettaglio la documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività, salvo specifiche diverse disposizioni previste nei singoli bandi. Entro i

termini stabiliti dai singoli bandi dall'inoltro telematico, la domanda di pagamento, su supporto cartaceo, dovrà essere inoltrata all' Assessorato con le medesime modalità previste per la trasmissione della domanda di aiuto. Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine di 90 giorni o quanto diversamente stabilito dal bando, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale su supporto cartaceo:

- a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate. I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di sopralluoghi per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

Prima di liquidare la domanda di pagamento saranno effettuati controlli⁶, in conformità a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006 (sostituiti dagli artt. 25 e 26 del Reg. UE 65/2011), dei "controlli in loco", su un campione che rappresenti almeno il 4% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.

Se nel corso dei controlli il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, tali da comportare riduzioni o esclusioni dei benefici, saranno applicate le disposizioni indicate al punto 2.3 ed al punto 3 del "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni", allegato "A" al D.D.G. n. 2763 del 16/12/2008 e s.m.i..

A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo di ciascuna domanda di pagamento, il competente Servizio del Dipartimento, su proposta del Dirigente del Servizio preposto, provvede all'inoltro dell'elenco di liquidazione all'Organismo Pagatore per l'erogazione degli aiuti.

3.5 Riduzioni sulle domande di pagamento

In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 31 del regolamento CE n. 1975/2006 e dall'art. 30 del Reg. UE 65/2011, se al momento della domanda di pagamento a saldo di un'operazione l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 3% dell'importo del contributo accertato a seguito del controllo amministrativo e/o in loco, si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi, la cui entità viene decurtata dall'importo del contributo accertato. Tuttavia tale riduzione non si applica qualora il "*beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo del titolo di spesa non ammissibile*". La riduzione descritta si applica anche qualora le spese non ammissibili siano individuate nel corso dei controlli in loco ed ex post (articoli 28 e 30 del Regolamento CE n. 1975/2006 - articoli 25 e 29 del Regolamento (UE) 65/2011).

⁶ Le procedure sui controlli sono regolate da circolari e dal manuale AGEA

4 FONDO DI GARANZIA E PROCEDURA CONTO INTERESSI

4.1 Procedura aiuto in conto interessi

In adempimento dell'articolo 71, paragrafo 5 del Regolamento CE n. 1698/2005, l'erogazione dell'aiuto previsto nelle misure 112, 121, 122, 123, 125, 126, 311, 312, 313, 321, e 323 del Programma di Sviluppo Rurale potrà avere luogo in forma diversa dagli aiuti diretti a fondo perduto. Tale forma consiste nel pagamento, in forma attualizzata, del concorso sugli interessi per operazioni creditizie, a medio e lungo termine, fino ad un massimo del 100% dell'aiuto a fondo perduto concedibile per gli stessi interventi ammessi. I finanziamenti potranno prevedere un periodo di somministrazione e, dopo la stipula del contratto definitivo, un periodo di preammortamento. La durata massima del preammortamento e dell'ammortamento non può superare i 15 anni. L'erogazione dell'abbuono interessi al beneficiario dell'aiuto avverrà tramite l'istituto finanziatore intermediario; l'Autorità di Gestione promuoverà apposita convenzione tra l'Organismo Pagatore (AGEA) e gli istituti finanziari aderenti, al fine di definire le modalità di corresponsione del concorso interessi attualizzato, nonché disciplinare i casi di sospensione e revoca dell'aiuto per inadempienza. In ogni caso, il pagamento del concorso interessi dovrà avvenire in forma attualizzata, in un'unica soluzione, una volta accertata l'esecuzione degli investimenti, secondo le modalità previste per la domanda di pagamento finale, e, comunque, entro il termine previsto per i pagamenti del PSR fissato al 31 dicembre 2015. Il concorso nel pagamento degli interessi sarà pari:

- per il periodo di preammortamento: alla differenza tra il tasso di riferimento calcolato in conformità alla Comunicazione della Commissione Europea 97/C 273/03 e il tasso a carico del beneficiario, così come prefissato nei relativi bandi;
- per il periodo di ammortamento: alla differenza tra la rata calcolata al tasso di riferimento determinato come sopra e quella a carico del beneficiario calcolata a tasso agevolato, così come prefissato nei relativi bandi.

Per la procedura di attualizzazione il tasso da praticare sarà quello di riferimento/attualizzazione calcolato in conformità alla Comunicazione della Commissione Europea 97/C 273/03. Qualora l'aiuto sia concesso sotto forma di abbuono degli interessi ovvero in forma mista (parte in conto interessi e parte in aiuto diretto a fondo perduto) l'entità massima non potrà comunque superare i limiti fissati per ciascuna misura interessata.

4.2 Fondo di garanzia

Il finanziamento bancario per la realizzazione di investimenti coerenti e conformi con le tipologie di intervento previste nelle schede delle misure 121, 122, 123, 126 e 311 del PSR, può fruire della garanzia concessa da un fondo di garanzia che operi in conformità agli articoli 50, 51 e 52 del Regolamento CE n. 1974/2006.

Le risorse finanziarie individuate nell'ambito delle misure del PSR necessarie per la concessione delle garanzie possono essere utilizzate attraverso un Accordo di Programma che consenta, d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,

L'avvalimento dello specifico fondo rientrante nelle attribuzioni istituzionali di ISMEA, soggetto individuato dal Ministero nel rispetto della "Direttiva comunitaria Servizi". Tale Accordo di programma è stipulato esclusivamente per la prestazione di garanzie a valere sul PSR per operazioni ammissibili al finanziamento nell'ambito delle misure. Le risorse in argomento, confluiranno nel fondo di garanzia operante a livello nazionale, ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, articolo 17, commi 2 e 4, Aiuto di stato NN 54/B/2004, autorizzato come non aiuto, dalla Commissione Europea con Decisione C(2006) 643 dell'8 marzo 2006. Ciò allo scopo di costituire un capitale di garanzia dedicato al rilascio di garanzie a fronte di operazioni bancarie finalizzate ad interventi ammissibili al finanziamento del PSR, tale da consentire una mitigazione del rischio ed un aumento dell'efficacia dello strumento finanziario. L'Autorità di Gestione del PSR adotta tutte le procedure atte a verificare il corretto utilizzo delle risorse affidate al fondo. A tal fine, le condizioni e le modalità di partecipazione del PSR al fondo saranno oggetto di specifiche norme di attuazione che assicurino, tra l'altro, l'individuazione contabile di tutte le operazioni garantite, con riferimento all'utilizzo delle quote FEASR rinvenibili dai versamenti eseguiti nell'ambito delle misure del PSR al fondo. La tipologia di garanzia rilasciata dal fondo è attuata nel rispetto dei requisiti previsti dalle istruzioni rilasciate dalla Banca Centrale con riferimento alle più recenti direttive in materia di capitale di vigilanza. Il fondo può rilasciare garanzie alle imprese agricole singole e/o associate e imprese di trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, al momento della loro fondazione, durante le prime fasi della loro attività o in caso di espansione e soltanto in attività che gli amministratori del fondo valutino redditizie. La verifica della fattibilità economica prenderà in considerazione tutte le fonti di reddito dell'impresa in questione, desumibili anche dal business plan. Il fondo non può rilasciare garanzie ad aziende in difficoltà, secondo la definizione che di questa espressione è fornita dagli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Le garanzie possono essere concesse entro il limite massimo del 70% dell'importo dei finanziamenti bancari erogati alle imprese beneficiarie, elevato all'80% per i giovani agricoltori come definiti dal Regolamento CE n. 1698/2005. Le tipologie di intervento riguardano il rilascio di:

- garanzia;
- cogaranzia in associazione con i Confidi, in favore delle imprese;
- controgaranzia in favore dei Confidi.

Le operazioni creditizie ammesse alla garanzia del fondo sono i mutui e i prestiti a medio e lungo termine (superiore a 18 mesi), concessi da banche ed altri operatori finanziari riconosciuti, a favore delle PMI operanti nel settore agricolo e/o nelle aree rurali su tutto il territorio regionale, relative alle operazioni cofinanziate nell'ambito delle misure del PSR 2007-2013. Il costo della garanzia è calcolato in base ad una valutazione oggettiva del rischio dell'operazione finanziaria maggiorata dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa e per i relativi impegni di patrimonio. Nei limiti della copertura massima, le garanzie coprono la perdita, per capitale e interessi, determinata al momento del verificarsi dell'insolvenza dell'impresa ammessa alle garanzie e comunque nel rispetto della normativa regolante il fondo. Le spese sostenute per la concessione delle garanzie sono rendicontate alla Commissione in conformità con quanto stabilito all'articolo 26, paragrafo 3 del Regolamento CE n. 1290/2005 e corrispondono alla spesa totale sostenuta ai fini del versamento di contributi nel fondo stesso.

Tuttavia, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento CE n. 1290/2005, al momento del versamento del saldo ed alla chiusura del programma, la spesa ammissibile sarà pari al totale: (a) di ogni eventuale garanzia fornita, comprese le somme impegnate come garanzia nel fondo di garanzia, e (b) dei costi di gestione ammissibili (max 2%). La differenza tra il contributo realmente erogato da parte del FEASR in virtù di interventi di ingegneria finanziaria e le spese ammissibili di cui alle lettere (a) e (b) è liquidata nel contesto del bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno di attuazione del programma. Gli interessi prodotti dai versamenti provenienti dal Programma di Sviluppo Rurale nel fondo di garanzia andranno ad incrementarne la potenzialità e saranno utilizzati allo scopo di finanziare interventi di ingegneria finanziaria a beneficio delle singole imprese. Le risorse disponibili dopo che tutte le garanzie siano state soddisfatte saranno riutilizzate dalla Regione per finalità analoghe a favore delle imprese del proprio territorio.

5 NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

5.1 *Modalità di pagamento*

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve utilizzare esclusivamente le seguenti modalità di pagamento:

a) **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "*home banking*", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via *home banking*, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

b) **Assegno.** Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" ed il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

Il beneficiario deve produrre, con riferimento alla fattura rendicontata, copia della matrice (assegno circolare) e dell'assegno emesso, nonché una liberatoria, rilasciata da parte del destinatario dell'assegno, dalla quale risulti l'avvenuta transazione e l'estinzione del debito relativo allo specifico bene/servizio fornito. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari deve essere allegata copia della "traenza" del pertinente titolo e dell'estratto conto rilasciati dall'Istituto di Credito.

c) **Carta di credito e/o bancomat.** Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) **Bollettino postale** effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) **Vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) **Il pagamento in contanti** è consentito nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa, per singolo bene/servizio e comunque per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso. Si specifica, altresì, che per pagamenti effettuati in contanti relativi a fatture di importo superiore a 500,00 euro non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa.

Il beneficiario è tenuto obbligatoriamente all'apertura di un apposito conto corrente bancario riservato ai movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo. Le spese di apertura e gestione del conto corrente "dedicato" per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto sono riconosciute come ammissibili. Non sono invece eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Può essere previsto l'utilizzo di un conto corrente relativo a operazioni afferenti a più misure del PSR oppure di un conto corrente già esistente e non esclusivamente utilizzato per operazioni riferibili al PSR, purchè venga in ogni caso garantita la tracciabilità della spesa. Nei suddetti casi le spese di apertura e gestione del conto corrente non sono riconosciute come ammissibili.

Inoltre per le operazioni realizzate da Enti pubblici deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all'articolo 3 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei.

5.2 Decorrenza per l'ammissibilità delle spese

Per la salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche e preliminari alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). Quest'ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo superiore ai dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di aiuto. Nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto che non comporta assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione, tali spese restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari;

b) nel caso di domande di aiuto "reiterate" per la correzione di errori palesi l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della prima domanda di aiuto;

c) riguardano investimenti non ultimati prima della data di comunicazione della decisione individuale di finanziamento ovvero della data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dal competente ufficio regionale.

Per investimenti materiali relativi a lavori ed opere l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti ed alla dichiarazione di fine lavori e richiesta di accertamento finale.

Per gli investimenti immateriali e gli acquisti di macchine ed attrezzature, qualora siano le uniche componenti dell'iniziativa finanziata, l'ultimazione dell'intervento corrisponde all'emissione della fattura di saldo.

5.3 Tempi di esecuzione

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato al massimo in 12 mesi per gli investimenti relativi a macchine e attrezzature e in 24 mesi per investimenti relativi a strutture, impianti e tipologie analoghe, fatte salve specifiche indicazioni previste nelle disposizioni attuative delle misure o eventuali disposizioni impartite dell'Autorità di Gestione. Il suddetto tempo massimo decorre dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo adottato dalla competente struttura regionale.

5.4 Parziale esecuzione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto. Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1975/06 e dall'art. 30 del Reg. UE 65/2011 nel caso in cui l'importo delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale sia superiore a quello accertato a seguito degli esiti dei controlli di ammissibilità. Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

5.5 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione (Impegni ex-post)

In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 è stabilito che un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di Gestione, ovvero a decorrere

dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Ne consegue che, in applicazione del precedente comma 1, lettera a), non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato, salvo quanto concesso in fase di variante. Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo previsto nelle disposizioni attuative a seguito dell'ultimazione dei lavori e della erogazione del saldo finale.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera a e b, per come sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni.

I bandi pubblici attuativi delle misure possono prevedere ulteriori impegni ex-post o prolungare la durata dei vincoli inerenti la non alienabilità dei beni ed i vincoli di destinazione stabiliti dall'articolo 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Per la verifica degli impegni che si prolungano nel periodo successivo all'ultimazione dell'operazione finanziata ed alla relativa erogazione del saldo, ovvero per i cosiddetti impegni ex-post, saranno attivati specifici controlli da effettuarsi su un campione che copra almeno l'1% della spesa ammissibile riferito alle operazioni per le quali è stato pagato il saldo finale.

5.6 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario

Nel periodo compreso tra la data di adozione del provvedimento di concessione del contributo e la fine del periodo vincolativo di cui agli impegni ex-post inerente il rispetto degli obblighi previsti in ordine alla non alienabilità ed ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e richiamati nell'articolo 16 del presente regolamento, non è possibile variare l'assetto proprietario.

Successivamente alla liquidazione del saldo, per il periodo stabilito nelle norme attuative della misura/sottomisura e/o azione, i beni che hanno beneficiato delle provvidenze recate dal Programma di Sviluppo Rurale non possono essere ceduti o distolti senza giusta causa dall'impiego e dalla destinazione prevista.

Nel caso che il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, nel periodo del rispetto degli impegni, quest'ultimo può subentrare nell'impegno

purché sia in possesso almeno dei requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.

Qualora il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti nelle norme attuative della misura/sottomisura e/o azione o non intenda assumersi gli impegni del cedente, viene avviata nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca e recupero delle somme erogate (applicazione delle rispettive sanzioni per violazione).

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

5.7 Varianti in corso d'opera

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è necessario ridurre al minimo le varianti.

Non possono essere apportate modifiche progettuali e varianti di qualsiasi genere tra la presentazione della domanda di aiuto e l'ammissione a finanziamento.

Le varianti possono essere presentate solo successivamente all'emissione dell'Atto giuridicamente vincolante e devono essere approvate dall'Amministrazione regionale. Le varianti potranno essere approvate sempreché:

- non comportino modifiche sostanziali al progetto originario, tali da determinare la variazione del punteggio attribuito per la graduatoria di ammissibilità;
- siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della realizzazione delle opere.

Le varianti, intese come modifiche significative da apportare al progetto ammesso a finanziamento, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, **pena la revoca del finanziamento**, e motivate per:

- esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative;
- cause imprevedute e imprevedibili in fase di progettazione;
- intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
- casi di cosiddetta sorpresa geologica previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
- modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, motivate da obiettive esigenze sopravvenute.

Le varianti richieste non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base ai quali il progetto è stato valutato in sede di ammissibilità al finanziamento.

Qualora le modifiche apportate al progetto iniziale comportino l'acquisizione o la modifica di pareri, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o di altra documentazione la variante potrà essere autorizzata, con emissione di apposito provvedimento, solo al completamento ed alla presentazione dell'intera documentazione, pertanto alla dimostrazione della cantierabilità delle opere oggetto di modifica. La richiesta di variante va presentata nei tempi occorrenti per le successive fasi istruttorie tale da consentire l'ultimazione degli interventi entro la data prevista dal decreto di concessione.

La variante non può comportare l'aumento dell'importo ammesso a finanziamento; eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa rimangono a carico della ditta.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla loro presentazione.

INTERVENTI CHE NON COSTITUISCONO VARIANTI

Non rappresentano varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per la risoluzione di aspetti di dettaglio, purché il loro valore non superi il 10% della spesa già approvata per la singola categoria d'intervento, fermo restando il valore complessivo del progetto inizialmente approvato.

In questo caso le modifiche devono essere motivate, non dettate da discrezionalità e non devono introdurre variazioni significative al progetto.

Per la categoria macchine, attrezzi e l'impiantistica non rappresenta, altresì, variante il cambio dei fornitori e/o l'acquisto di macchine ed attrezzi aventi caratteristiche e finalità simili a quelle preventivate, fermo restando l'importo massimo inizialmente ammesso.

In questi casi sarà sufficiente, anche in data immediatamente successiva all'acquisto, la presentazione di una comunicazione con allegati i nuovi preventivi di spesa e una relazione tecnica giustificativa che dovrà essere valutata dal Servizio competente.

In fase di accertamento finale a seguito delle verifiche degli interventi disposti dal direttore dei lavori, avendo valutato l'ammissibilità degli stessi, il tecnico incaricato procederà, qualora sussistano i requisiti, all'approvazione. In tutti i casi dovranno essere riportate nel verbale di accertamento finale le modifiche effettuate rientranti nel 10% e le determinazioni del tecnico incaricato.

RICHIESTE DI VARIANTE NON AMMISSIBILI

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno rigettate le richieste di varianti che scaturiscono da:

- eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione in toto di opere funzionali e/o da sconti registratesi nell'acquisto di macchine ed attrezzature;
- introduzione di eventuali opere, lavori, macchine, attrezzature ed impianti precedentemente non ammessi.

Il progetto in caso di realizzazione parziale dovrà assicurare la funzionalità e l'economicità dell'intervento proposto, come meglio specificato al paragrafo 6.4.

Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

5.8 Proroghe

La proroga è un provvedimento eccezionale, che non può essere utilizzato per coprire errori di programmazione dei beneficiari dei contributi, che si riflettono, poi, in una dilatazione dei tempi di programmazione dell'Amministrazione. Non sono quindi previste proroghe, se non quelle consentite dai casi di forza maggiore previsti all'art. 47 del Regolamento CE 1974/2006.

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto, al responsabile del procedimento entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano le cause di forza maggiore, la sopra citata Comunicazione indica che "devono essere incontestabili".

In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

5.9 Recesso – Rinuncia dagli impegni

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la **rinuncia volontaria** al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Servizio competente.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione del caso in cui sussistano cause di forza maggiore.

5.9.1 Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- g) fitopatie che colpiscano in tutto in parte la superficie aziendale, comprovate da ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto, al Servizio competente entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopra citata comunicazione indica che "devono essere incontestabili".

Se il beneficiario non completa l'iniziativa per cause di forza maggiore riconosciute non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti, in relazione agli interventi realizzati, e non si applica alcuna sanzione.

5.10 Ricorsi

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto/pagamento, è data di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le seguenti modalità:

Impugnazione amministrativa:

- Ricorso amministrativo
- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana
- Impugnazione giurisdizionale

5.10.1 Ricorso amministrativo

Ricorso gerarchico

Qualora l'interessato ritenga che sia stato emanato un atto che sia illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla autorità immediatamente superiore. Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta ed i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato. Il termine per il ricorso è 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento. Il ricorso va redatto su carta bollata e non occorre che sia firmato da un avvocato. Nel ricorso devono essere esposti tutti i motivi che si intendono addurre. Può essere richiesta la sospensiva del provvedimento impugnato, esponendo gravi motivi. Esso va consegnato direttamente all'autorità cui si ricorre oppure può essere spedito con raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data di spedizione per l'accertamento del rispetto dei termini di presentazione o può essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario.

Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine il ricorso si intende respinto e si può fare ricorso amministrativo al Presidente della Regione o giurisdizionale al TAR.

Ricorso in opposizione

Contro un atto amministrativo della pubblica amministrazione è possibile proporre ricorso in opposizione, che è un ricorso ordinario ed a carattere rinnovatorio, proponibile alla stessa amministrazione che ha emanato l'atto impugnato, la quale agisce esercitando un potere diverso da quello utilizzato al momento dell'emanazione dell'atto in quanto agiva da amministrazione attiva. È un rimedio eccezionale che può essere utilizzato solo nei casi previsti dalla legge. Esso può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito, a tutela sia di diritti soggettivi che di interesse legittimi. Al ricorso in opposizione si applicano i profili del ricorso gerarchico tranne quelli specificatamente individuati da specifiche disposizioni.

5.10.2 Ricorso Straordinario al Presidente della Regione

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana⁷ è previsto dall'art. 23 dello Statuto Siciliano. È un ricorso straordinario che viene proposto solo contro atti amministrativi aventi le seguenti caratteristiche:

atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario⁸);

atti amministrativi regionali⁹, ritenuti lesivi tanto di interessi legittimi quanto di diritti soggettivi, salvo quelli sottoposti dalla legge a particolare regime di impugnazione.

Il ricorso deve essere presentato entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato. Esso può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito, ed è inammissibile se l'atto avverso cui è proposto sia stato già impugnato in via giurisdizionale dallo stesso interessato.

La facoltà di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo con il deposito del primo, che concreta la volontà dell'interessato di adire la via giurisdizionale. Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (il che si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la proponibilità del gravame straordinario, anche se l'interessato rinuncia al ricorso giurisdizionale¹⁰.

Avverso la decisione oltre al ricorso straordinario, si ammette il concorso di rimedi impugnatori diversi e, segnatamente:

- il ricorso per revocazione, in sede straordinaria;
- il ricorso per vizi di forma o del procedimento, in sede giurisdizionale

5.10.3 Impugnazione Giurisdizionale

Gli atti amministrativi possono essere impugnati anche di fronte al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR). Non è richiesto che l'atto sia definitivo¹¹.

⁷ Vedasi decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373

⁸ Devono perciò essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e che non si sia fatto ricorso, oppure 30 giorni dalla comunicazione che il ricorso proposto è stato respinto oppure che siano trascorsi 90 giorni senza che sia intervenuta alcuna decisione)

⁹ Secondo un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato, per atti amministrativi regionali si intendono non solo i provvedimenti degli organi dell'Amministrazione diretta o indiretta della Regione, ma anche quelli promananti dagli organi di altri enti pubblici (compresi gli enti pubblici economici) aventi la sede centrale in Sicilia e sottoposti alla vigilanza della Regione nonché quelli di autorità statali aventi sede nell'Isola, emessi in materie di competenza regionale, per le quali siano state emanate le norme di attuazione dello Statuto (atti oggettivamente regionali)

¹⁰ Rispetto all'azione giudiziaria ordinaria invece il ricorso straordinario, rimedio di carattere generale ammissibile anche a tutela di diritti, si trova in rapporto di reciproca indipendenza; cosicché l'interessato può intraprendere contemporaneamente o consecutivamente le due vie. Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, tuttavia, rende improcedibile il ricorso straordinario pendente sulla stessa controversia.

¹¹ Quindi non è necessario attendere che siano trascorsi i 30 giorni disponibili per proporre ricorso amministrativo

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè:

per incompetenza

per violazione di legge¹²;

per eccesso di potere¹³ .

L'impugnazione si propone con ricorso con esposizione di tutti i motivi per cui si impugna l'atto. Il ricorso deve essere notificato alla P.A. che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via. Entro 30 giorni dall'ultima notifica il ricorso va depositato al TAR..

La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Stato, nel caso della Regione Siciliana al Consiglio di Giustizia Amministrativa, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

5.10 .4. Camera arbitrale

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione degli atti relativi alle presenti disposizioni può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale possibilità si concretizza attraverso l'inserimento nei bandi e/o disposizioni attuative di misura e la sottoscrizione nelle domande di aiuto e/o pagamento della relativa clausola compromissoria, che le parti devono dichiarare espressamente di conoscere ed accettare.

¹² Ad esempio erronea interpretazione della legge, vizi di forma, mancanza di motivazione.

¹³ Ad esempio travisamento dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà con altri atti, inosservanza di circolari, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento, ecc

5.11 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

Le azioni informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari, ai beneficiari ed al pubblico devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato VI del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Tali spese poiché parte integrante dell'azione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

5.12 Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio del PSR 2007/2013 in conformità a quanto indicato dal Reg. (CE) n. 1698/2005 art. 79, art. 80 e art. 81, garantirà, attraverso l'individuazione di indicatori (definiti nell'ambito del "*Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione*" di cui all'art. 80 del Reg. (CE) n. 1698/2005) la rilevazione di informazioni e dati che consentiranno la descrizione puntuale e completa dello stato di avanzamento del programma, anche mediante l'aggregazione delle informazioni per gradi successivi, a partire dal livello di singola operazione sino alle informazioni aggregate riferite all'asse e al Programma stesso.

Il Sistema Regionale di Monitoraggio rispondente alle finalità del Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) permetterà l'implementazione di quest'ultimo, è previsto, infatti, un set minimo di informazioni da rilevare a livello di singola operazione e beneficiario, in grado di garantire un efficace monitoraggio, consentendo di verificare l'andamento della spesa, l'avanzamento dei singoli progetti e l'attuazione delle specifiche misure e/o azioni.

Il Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'IGRUE, riceve i dati informatizzati a livello regionale e li convoglia, dopo opportune verifiche e controlli, verso il sistema Informativo di coordinamento e di controllo della CE, SFC 2007, assicurando così una corretta gestione dei flussi informativi telematici verso la Commissione Europea.

In particolare, il Sistema di monitoraggio regionale assicurerà la rilevazione delle seguenti informazioni:

- caratteristiche anagrafiche del richiedente;

- caratteristiche strutturali dell'azienda/impresa oggetto di finanziamento;
- monitoraggio finanziario (permette di monitorare l'avanzamento della spesa costituendo un valido elemento di supporto alla gestione che consente l'individuazione di azione correttive sulla base delle criticità riscontrate);
- monitoraggio fisico (rileva e misura concretamente sia gli indicatori comuni (*baseline indicators*, proposti dalla CE che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (allegato VIII del reg. di applicazione del 1698/2005), sia eventuali indicatori supplementari specifici del programma, consentendo di valutare l'andamento, l'efficienza e l'efficacia del programma);
- monitoraggio procedurale (fornisce informazioni sullo stato di avanzamento delle procedure con riferimento all'attuazione e gestione delle misure ed operazioni e di individuare le buone prassi di attuazione, supporta nel proporre soluzioni di sistema per risolvere problemi di attuazione, permettendo anche la confrontabilità fra gli interventi;
- informazioni e dati indispensabili alla predisposizione di relazioni periodiche alla Commissione;

Al fine di assicurare la tracciabilità delle informazioni ogni operazione sarà identificata attraverso un codice, generato informaticamente, che consentirà di individuare in maniera univoca l'operazione stessa, nonché la corrispondente misura e/o azione e asse prioritario.

Il Sistema Informativo gestionale e di monitoraggio regionale tiene conto del contesto tecnologico ed informativo esistente nel SIAN- AGEA, dove sono già implementate le procedure informatiche standard di gestione delle misure dello Sviluppo Rurale. Detti servizi saranno fruibili via internet attraverso il Portale SIAN-AGEA ed esposti nell'area riservata.

Le informazioni per ciascuna operazione, nel rispetto del D. L. 196/93, verranno rilevate attraverso la domanda di aiuto e/o pagamento presentate attraverso il Portale SIAN di AGEA e veicolate informaticamente sul sistema di monitoraggio, garantendo sicurezza ed affidabilità dell'ambiente operativo.

Il sistema di monitoraggio regionale verrà, inoltre, implementato attraverso le informazioni anagrafiche, strutturali e produttive aziendali e territoriali presenti sul fascicolo aziendale ed ulteriori informazioni di carattere finanziario, fisico e procedurale rilevate attraverso le varie fasi attuative e procedurali informatizzate di ciascuna operazione. L'Organismo Pagatore, inoltre, garantirà l'alimentazione del sistema di monitoraggio regionale attraverso il flusso di dati inerenti le informazioni di carattere finanziario.

Il sistema di monitoraggio assicurerà la certificazione delle informazioni in esso contenute attraverso processi di validazione oggettivi e gerarchici.

6 CRITERI PER L'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

6.1 Investimenti materiali realizzati da privati

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari utilizzati a livello regionale, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, che dovrà essere presentata a corredo della domanda di aiuto secondo le indicazioni riportate nei bandi pubblici delle misure del PSR.

I preventivi, oltre a descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene, devono riportare almeno le seguenti informazioni:

- prezzo di listino
- prezzo scontato
- modalità di pagamento
- tempi di consegna
- validità del preventivo

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, in alternativa alla relazione tecnica può essere presentato il preventivo prescelto, debitamente motivato. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica. L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari regionali vigenti e dalla documentazione che sarà individuata nelle disposizioni specifiche di ciascuna misura.

I prezziari regionali vigenti dei Lavori pubblici e dell'Agricoltura devono essere utilizzati per la verifica della congruità delle spese.

I suddetti prezziari sono anche consultabili sul sito internet regionale: www.regione.sicilia.it e sul sito dedicato al PSR www.psr Sicilia.it.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzo, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

6.2 Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, attività divulgative, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto - piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge vigente in materia. Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalle Amministrazioni Regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione europea, sempre in conformità ad eventuali indicazioni supplementari riportate nelle disposizioni specifiche di misura.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il richiedente deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una

dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità ecc., che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Le spese per investimenti immateriali connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a questi ultimi. In questo caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere in ogni caso superiore al 25% dell'intero investimento, fatte salve diverse disposizioni specificate nelle schede di misura del documento di programmazione e riportate nei relativi bandi pubblici.

6.3 Operazioni realizzate da enti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007.

Inoltre deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all'articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare:

- contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto "in house providing".
- convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada sull'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi:

- l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori. Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

In taluni casi gli enti pubblici (Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi ed Enti pubblici non economici) possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia e contributi in natura. Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri con la possibilità di elaborare adeguate analisi dei prezzi.

Nel caso di lavori in economia, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute.

6.4 *Acquisto di materiale usato*

L'acquisto di attrezzature o materiale usato è ammissibile a cofinanziamento, in deroga all'art. 55, 1 comma, lettera b) del Reg. (CE) n. 1974/06, e unicamente per le microimprese e per le piccole e medie imprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- che lo stesso bene non abbia già beneficiato di un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei sette anni precedenti. La decorrenza dei sette anni deve essere calcolata dalla data dell'acquisto del bene. A tale scopo, il venditore dello stesso dovrà produrre una dichiarazione che attesti il rispetto di tale condizione;
- che l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi correnti di mercato. Il beneficiario dovrà pertanto produrre una dichiarazione, sottoscritta da un tecnico qualificato, che attesti la convenienza dell'acquisto. L'importo riconosciuto sarà comunque quello risultante dall'istruttoria della struttura preposta;
- che le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme vigenti. Anche in questo caso occorre allegare al fascicolo una dichiarazione di un tecnico qualificato che indichi la rispondenza delle caratteristiche tecniche del bene.

Si precisa, comunque, che tale fattispecie dovrà essere specificatamente prevista nelle disposizioni specifiche di ciascuna misura e nelle schede di misura del programma.

6.5 *Acquisto di terreni*

Le spese relative all'acquisto di terreni, in linea con quanto disposto con l'articolo 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 sono ammissibili a contributo nei limiti del 10% del costo totale dell'operazione considerata finanziabile.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. il prezzo di acquisto deve essere determinato sulla base dei valori agricoli medi validi alla data di presentazione della domanda, stabiliti annualmente dalla Commissione provinciale espropri;

b. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione secondo quanto definito nelle singole schede di misura.

6.6 *Acquisto di beni immobili*

L'art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, per i quali, eventualmente, si applicano le disposizioni previste per l'acquisto del materiale usato, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

Le acquisizioni di immobili sono ammissibili a finanziamento qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- assenza di vincoli di parentela e/o affinità fra venditore ed acquirente, entro il limite del 4° grado;
- in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte – né come soci né come amministratori – le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando pubblico di riferimento e che a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata;
- del complesso immobiliare potranno far parte i fabbricati direttamente connessi e funzionali alle finalità dell'investimento, purché il loro valore non superi il 50% della spesa globale dell'investimento medesimo, al netto delle spese generali. Ne consegue che in ogni caso non sono ammissibili investimenti che comportano la sola acquisizione di “immobili”;
- l'immobile non deve aver fruito nel corso dei dieci anni precedenti di finanziamenti comunitari o nazionali; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime
- l'acquisto sia vantaggioso rispetto alla realizzazione ex-novo.

Per l'acquisto di immobili, oltre a quanto sopra riportato, dovrà essere prodotta apposita perizia giurata redatta da un professionista qualificato e indipendente nella quale si dovrà:

- certificare che il prezzo dell'immobile oggetto di acquisizione non è superiore al valore di mercato e che sia vantaggioso rispetto alla realizzazione ed all'acquisto ex-novo;
- attestare che l'immobile è conforme alla normativa vigente in materia di urbanistica, igienico sanitaria ed è immediatamente utilizzabile (presenza del regolare certificato di agibilità) oppure specificare i punti non conformi quando l'iniziativa prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- dichiarare gli eventuali interventi per l'adeguamento della struttura e degli impianti tecnici, nonché le procedure per la regolarizzazione della posizione amministrativa (pareri, autorizzazioni, ecc.) ritenuti necessari per consentire alla struttura di essere funzionante e funzionale dopo l'acquisizione;
- i riferimenti ed i dati anagrafici della ditta venditrice;

- esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione e che lo stesso sia adeguato, in termini quantitativi e qualitativi, alle attività previste.

Si specifica, altresì, che l'immobile oggetto di acquisizione è sottoposto agli obblighi di non alienabilità ed ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 72 del Reg. (CE) n. 1698/05, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione finale del contributo non può essere distolto dall'impiego e dalla destinazione prevista nell'iniziativa progettuale.

6.7 Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a "spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze".

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, ovvero quando connesse a specifiche disposizioni previste nelle schede di misura del documento di programmazione e richiamate nei bandi pubblici attuativi delle stesse misure.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo.

I criteri d'imputazione di dette spese, il relativo calcolo ed ogni giustificazione di eventuali scostamenti tra la situazione prevista e quella risultante a consuntivo, devono essere riportati in un apposito documento da conservare agli atti.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fidejussorie.

Le spese generali sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata, nonché certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.

Nei bandi pubblici attuativi delle misure sono specificati i limiti massimi riconosciuti per le spese generali; quando tale soglia non è espressamente riportata si intende pari al 12% del costo totale dell'investimento ammissibile. Gli stessi bandi pubblici possono anche precisare limiti minimi di spesa.

6.8 IVA, altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR "l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle

imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme”.

In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell' IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.

L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, anche con sistemi forfetari, non può essere considerata spesa ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario o dal singolo destinatario.

Come indicato in precedenza, per le spese sostenute nell'ambito del PSR dai cosiddetti “soggetti non passivi”, così come definiti dall'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE (tra cui Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico), non è mai consentita l'ammissibilità a contributo dell'IVA, anche se non recuperabile; tuttavia per tali soggetti l'IVA potrà essere rimborsata tramite apposito fondo istituito dall'Amministrazione Regionale.

6.9 Leasing

E' ammissibile al cofinanziamento da parte del FEASR la spesa sostenuta in relazione a operazioni di acquisizione mediante locazione finanziaria, o interventi assimilabili per l'acquisto di beni macchinari strumentali, qualora sia un aiuto all'utilizzatore e avvenga alle condizioni di seguito esposte:

- qualora la durata contrattuale minima corrisponde alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento non deve superare il valore di mercato del bene. L'aiuto è versato in relazione ai canoni effettivamente pagati alla data di ultimazione dell'operazione;

- qualora la durata contrattuale minima sia inferiore alla vita utile del bene, l'aiuto è versato in relazione ai canoni effettivamente pagati alla data di ultimazione dell'operazione. Tuttavia l'utilizzatore deve dimostrare al momento della presentazione della domanda che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene, ovvero qualora risulti che, se si fosse usato un metodo alternativo, il costo sarebbe stato inferiore, la spesa concessa dovrà essere pari al costo inferiore.

I costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.

Non sono ammesse spese riferite ad una operazione di vendita e conseguente locazione finanziaria (*leaseback*).

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa solo per misure che riguardino investimenti per acquisto di beni immobili e mobili e

laddove espressamente previsto e consentito nei bandi pubblici della/e misura/e e richiesto da parte del potenziale beneficiario nella presentazione della domanda di aiuto

Sono previste due tipologie di aiuto:

- aiuto concesso direttamente all'utilizzatore.
- aiuto concesso attraverso il concedente;

6.9.1 Aiuto concesso all'utilizzatore

L'utilizzatore è il beneficiario diretto del contributo.

Per quanto concerne l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, il leasing è ammissibile con patto di acquisto e fino ad un massimo del valore di mercato del bene.

La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di ultimazione dell'operazione, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi).

L'utilizzatore entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese ed entro i termini di rendicontazione finale dell'intervento può estinguere anticipatamente i canoni rimanenti prima della scadenza del contratto stipulato con il concedente. In tal caso la relativa spesa sarà considerata ammissibile qualora venga assicurata la tracciabilità della stessa attraverso opportuna certificazione dell'istituto concedente il leasing che faccia riferimento al contratto stipulato, alla domanda di aiuto, al progetto ammesso a finanziamento, ai canoni già pagati e al totale dei canoni estinti anticipatamente.

In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

6.9.2 Aiuti concessi attraverso il concedente

La Regione si riserva di attivare anche altre forme di locazione finanziaria (leasing), individuando nel concedente (società di leasing) il beneficiario diretto del contributo. In tal caso con successivi provvedimenti, se del caso concertati con l'Organismo Pagatore Nazionale, saranno definite le disposizioni operative per l'attivazione di tale procedura.

6.10 Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro

Per le misure che prevedono investimenti in natura, ai sensi dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/2006, i contributi di beneficiari pubblici e privati, segnatamente la fornitura di beni o di servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerate spese ammissibili alla seguenti condizioni:

1. che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;
2. che il contributo non sia collegato ad operazioni di ingegneria finanziaria;
3. che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.

Nel caso di un terreno o immobile, il valore deve essere certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti (salario di lavoratori agricoli e/o forestali, ad esempio) rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

Le spese ammissibili sono:

- **contributi in natura** – riferibili all'ipotesi generali di utilizzo di terreni, immobili, attrezzature, materiali senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In quest'ultimo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal prezzario regionale e/o individuate tramite una specifica analisi dei prezzi.
- **lavori in economia** - ovvero la modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione il beneficiario, il personale dipendente degli enti pubblici, i membri della famiglia agricola, i soci (nel caso di società) provvedono per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato, terzo rispetto al beneficiario. In ogni caso, non saranno riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edilizie. Inoltre possono essere riconosciuti come ammissibili quelle opere e lavori agronomici (con esclusione di tutte le opere edili) svolti sotto la diretta conduzione del beneficiario, utilizzando la manodopera agricola presente in azienda e provvedendo all'acquisto del materiale necessario. In tal caso tutte le spese effettuate devono essere giustificate con l'acquisizione della documentazione inerente la manodopera utilizzata (tabelle orarie,

buste paga, versamenti previdenziali, oneri sociali, ecc..) e con le fatture di acquisto dei materiali utilizzati.

- **attività di ricerca o professionali** inerenti l'investimento e svolte direttamente dal beneficiario (studio di fattibilità, analisi di mercato ecc.)

La spesa relativa ai lavori in economia, e più in generale alle prestazioni volontarie non retribuite, deve essere determinata ex-ante, in maniera analitica per singola voce di spesa (computo metrico), ed inclusa nel quadro economico del progetto da finanziare, ed essere poi riconosciuta ex-post.

In linea generale, non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);
- i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali e delle Province autonome;
- se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente abilitato;
- sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nei prezzari regionali e delle Province autonome vigenti.

Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base ai prezzari aggiornati degli Assessorati Regionali: Risorse Agricole ed Alimentari e Lavori Pubblici. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione sottoscritta da un tecnico qualificato, dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che recita "La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata".

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura:

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A= Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B= Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C= Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

In altri termini, la spesa per contributi in natura e di lavoro in economia non può superare la spesa accertata per l'intera operazione dedotto il cofinanziamento FEASR, il cofinanziamento statale e quello regionale.

Tuttavia, in alcuni casi è possibile derogare alla suddetta formula. Infatti, per determinate misure di investimento in cui è possibile erogare un contributo pubblico per un importo pari al 100% del valore dell'investimento (come ad esempio le misure 216 e 227) si nota che, in tal caso, il contributo in natura è totalmente escluso dal finanziamento pubblico e quindi, di fatto, non ammissibile.

Alcuni esempi numerici esplicativi sono riportati nella tabella sottostante:

Data la formula $A \leq B - C$ derivante dal paragrafo 2 dell'articolo 54 in cui

A = contributo pubblico erogabile

B = costo totale dell'operazione

C = contributo in natura

e ipotizzando una misura con contributo pubblico pari al 100% del costo totale dell'operazione, si possono avere varie fattispecie da prendere ad esempio:

1) B = 100 C = 20

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 20 \rightarrow A \leq 80$.

In tal caso il contributo pubblico massimo erogabile sarà pari a 80 e quindi i 20 di contributo in natura non sono di fatto ammissibili.

2) B = 100 C = 60

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 60 \rightarrow A \leq 40$.

In tal caso il contributo pubblico massimo erogabile sarà pari a 40 e quindi i 60 di contributo in natura non sono di fatto ammissibili

3) B = 100 C = 100

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 100 \rightarrow A \leq 0$.

In tal caso non è possibile erogare alcun contributo pubblico e tutto il contributo in natura, coincidente con l'intera spesa dell'operazione, è di fatto non ammissibile.

Nel corso del Comitato di Sviluppo Rurale del mese di maggio 2009, la DG AGRICOLTURA ha confermato tale interpretazione che esclude, di fatto, la rimborsabilità dei contributi in natura per le operazioni di investimento a cui è concesso un contributo pubblico pari al 100% della spesa sostenuta. Come precisato dalla stessa Commissione europea, è possibile trovare una soluzione a tale questione attraverso l'utilizzo dei costi standard applicando alle suddette misure quanto previsto dall'articolo 53 del Reg. (CE) n. 1974/06. Tale articolo dispone che *“Se del caso gli Stati membri possono fissare l'entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del Reg. (CE) n. 1698/05, sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno. Fatte salve le norme sostanziali e procedurali in materia di aiuti di Stato, il primo comma si applica anche agli investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale, di cui all'articolo 57, lettera a), del Reg. (CE) n. 1698/05”*. Ovvero, ipotizzando che, nell'ambito della misura 216 “Investimenti non pro-

duttivi”, un agricoltore provveda alla realizzazione di un muretto a secco attraverso lavori in economia e non possa quindi presentare documenti giustificativi di spesa per il rimborso, allora:

- a) nel caso venisse applicato l’articolo 54 del Reg. (CE) n. 1974/06 l’agricoltore non riceverebbe alcun contributo pubblico (vedi esempio box sopra);
- b) nel caso in cui venisse applicato l’articolo 53 del Reg. (CE) n. 1974/06, l’agricoltore riceverebbe invece un contributo pubblico calcolato in base all’utilizzo di ipotesi di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (es. attraverso l’utilizzo di tariffari regionali potrebbe ricevere un contributo pubblico pari a X euro per metro lineare di muretto a secco realizzato).

In ogni caso, solo per le operazioni realizzate da soggetti privati, l’importo massimo complessivo, riferito all’intera operazione, non può superare la soglia di 80.000 Euro. La sommatoria delle ore lavorative deve risultare dalla ”analisi dei costi” redatta dal tecnico qualificato come anche l’individuazione dei costi unitari di riferimento. Per la congruità della spesa si tiene conto, laddove pertinente, dei valori riportati nei prezzari regionali, decurtati dell’utile di impresa nella misura stabilita dagli stessi prezzari o, in assenza, nella misura del 15%. Tale procedura dovrà essere applicata solo nel caso in cui i costi riportati nel prezzario tengono conto dell’utile d’impresa.

Nella fase di saldo del contributo da concedere le spese per opere in economia dovranno essere rendicontate con la presentazione della seguente documentazione:

- fatture regolarmente quietanzate e relative all’acquisto di materie prime ed eventuali noli e/o trasporti;
- libro unico, dichiarazione trimestrale relativa alla manodopera assunta, buste paga;
- computo relativo alla utilizzazione di macchine e/o attrezzature aziendali, in condizioni di ordinarietà, con riferimento alle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal prezzario regionale vigente;
- computo relativo alle prestazioni di lavoro apportate dal beneficiario (il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l’attività eseguita e devono essere quantificate da un tecnico qualificato);
- computo relativo all’apporto di terreni o immobili (il loro valore viene certificato da un professionista qualificato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato).

Il destinatario dell’aiuto in fase di rendicontazione e accertamento finale dovrà produrre altresì:

- elenco riepilogativo per le materie prime, noli e trasporti
- elenco riepilogativo manodopera salariata
- riepilogo dei lavori realizzati, sottoscritto dal progettista-direttore dei lavori, da cui si evinca per ciascuna tipologia di lavoro approvata il personale occupato, il relativo numero di giornate lavorative, il tipo di lavoro svolto ed i mezzi utilizzati con il conteggio delle relative ore e spesa sostenuta.

Gli investimenti in natura come definiti nel richiamato art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06 ed esplicitati nel presente paragrafo sono ammissibili a contributo solo qualora siano espressamente previsti e consentiti nei bandi pubblici delle misure del PSR .

6.11 Spese non ammissibili – vincoli e limitazioni

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ribadisce che “*non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:*

- a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);
- b) interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5 dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata.

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.), nel caso di leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
- b. l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;
- c. investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso;
- d. investimenti non funzionali al compimento dell'oggetto sociale e delle ratio dell'investimento.

6.12 Investimenti di sostituzione

Come definito nell'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 per “investimenti di sostituzione” nelle aziende agricole, si intende: “Investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato. Si considerano investimenti di sostituzione anche gli investimenti di reimpianto relativi a colture arboree a fine ciclo (30 anni)".

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi salvo diverse disposizioni previste nella scheda di misura o nelle disposizioni attuative specifiche di misura:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per “recente introduzione” si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento. La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

7 RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa Comunitaria

Orientamenti Strategici e Politiche

Decisione del Consiglio (CE) 2006/144 del 20 febbraio 2006 , relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (CE) n. 1944/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (CE) n. 434/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 ;

Regolamento (CE) N. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento (CE) n. 1463/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006 , recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999;

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006

Regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i Regg. (CE) n. 247/2006, n. 320/2006, n. 1405/2006, n. 1234/2007, n. 3/2008, n. 479/2008 e che abroga i Regg. (CE) n. 1883/1978, n. 1254/1989, n. 2247/1989, n. 2055/1993, n. 1868/1994, n. 2596/1997, n. 1182/2005 e n. 315/2007, al fine di adeguare la politica agricola comune;

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i Regg. (CE) n. 1290/2005, n.247/2006, n. 378/2007 e abroga il Reg. (CE) n. 1782/2003;

Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione, del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione, dell'8 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Regolamento (UE) n. 108/2010 della Commissione, dell'8 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Gestione Finanziaria

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune;

Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Procedure e Controlli

Regolamento (UE) N. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n. 1782/03, modificato dal Reg. (CE) n. 239/2005 dell'11/02/05;

Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della PAC nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il Regolamento 595/91 del Consiglio;

Risorse per lo Sviluppo Rurale

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 21/2004 del 17/12/03 e dal Reg. (CE) n. 864/04 del 29/04/04, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Decisione (CE) n. 2007/680 della Commissione del 22 ottobre 2007 che modifica la decisione 2006/410/CE, recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e la decisione 2006/636/CE, recante fissazione delle ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 10 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013;

Decisione (CE) n.2007/383 della Commissione del 10 giugno 2007 che modifica la decisione 2006/636/CE recante fissazione della ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 10 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013;

Decisione (CE) 2006/410 della Commissione, del 24 maggio 2006 , recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio;

Decisione (CE) 2006/493 del Consiglio, del 19 giugno 2006 , che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 , la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;

Decisione (CE) 2006/588: della Commissione, del 29 agosto 2006 , recante assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per gli anni dal 2006 al 2012;

Decisione (CE) 2006/636 della Commissione, del 12 settembre 2006 , recante fissazione delle ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013;

Regolamento (CE) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

Aiuti di Stato

Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali;

Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;

Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;

Regolamento (CE) n. 1935/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;

Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;

Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006 , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale;

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

Orientamenti comunitari (2006/C 54/08) in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013;

Orientamenti comunitari (2006/C 194/02) sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ;

Orientamenti comunitari(2006/C 319/01) per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;

Disciplina comunitaria (2006/C 323/01) in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Normativa fiscale e sugli appalti

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di appalto degli Enti erogatori di acqua e di energia, degli Enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi¹⁴;

Altra normativa di interesse

Direttiva Comunitaria 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Direttiva n. 80/68/CEE del 17/12/1979 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

Direttiva n. 2000/60/CE del 23/10/2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Direttiva n. 92/43/CEE del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Direttiva n. 92/102/CEE del 27/11/1992 relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Regolamento CE n. 911/2004 del 29/04/2004 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (Testo rilevante ai fini del SEE);

Regolamento CE n. 1760/2000 del 17/07/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

Normativa Nazionale

Orientamenti Strategici e Politiche

Piano Strategico Nazionale del 21 Dicembre 2006;

Decreto Ministeriale n. 1783 del 05/08/2004 “Disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune”.

Gestione Finanziaria

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 18 dicembre 1998 n. 494, recante norme di attuazione del Reg. (CEE) 2080/92, in materia di gestione, pagamenti, controlli e scadenze nell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi;

Circolare AGEA n. ACIU.2007.237 del 06 aprile 2007: “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005”.

¹⁴ Vedasi altresì • Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6 aprile 2006

Procedure e Controlli

Decreto Ministeriale n. 1628 del 20/07/2004 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione che detta modalità d'applicazione.

Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti;

Documento MIPAF “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale ed a interventi analoghi”. Intesa Conferenza Stato Regioni n. 27/CSR della seduta del 14/2/2008.

Documento MIPAF “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale ed a interventi analoghi”. Intesa Conferenza Stato Regioni - seduta del 18/11/2010

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Decreto Legislativo “Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 1205 del 20 marzo 2008 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”.

Decreto Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 30125 del 22 dicembre 2009- “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

D.M. del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 22 gennaio 2009, n. 1564 "Decreto di modifica ed integrazione del D.M. del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20 marzo 2008 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Manuale delle procedure e dei controlli - Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013 di AGEA

Circolare AGEA n. 28 del 29 luglio 2008 “controlli e sanzioni nell’aiuto transitorio alle pesche, pere e prugne ai sensi del Reg.(CE) 1234/2007”.

Circolare AGEA n. 29 del 29 luglio 2008 “controlli e sanzioni nell’aiuto transitorio al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007”.

Circolare AGEA n. ACIU 2008.1388 del 27 settembre 2008, “applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità anno 2008”.

Circolare UM.2009.18 del 19/03/2009 -Reg. (CE) 1698/2005 – Sviluppo Rurale Reg. (CE) 479/2008 – Ristrutturazione e Riconversione Vigneti – Procedura garanzie informatizzata.

Aiuti Comunitari e di Stato

Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che dispone la soppressione dell’AIMA e l’istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 e dal decreto legge 22 ottobre 2001 n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 21 dicembre 2001, n. 441.

Legge 23 dicembre 1986 n. 898 e successive modifiche (L. 29/9/2000 n. 300) Concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

Normativa fiscale e sugli appalti

D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007.

D.lgs n. 113 del 31 luglio 2007 di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

Legge 31 maggio 1965 n. 575 concernente disposizioni coordinate contro la mafia.

Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490. concernente disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Circolare n. 559 del 18 dicembre 1998 del Ministero dell’Interno, Istruzioni applicative concernenti il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento antimafia).

Legge 24 novembre 1981, n. 689, modificata da ultimo dal D.Lgs 30/12/1999, n. 507 - concernente "Modifiche al sistema penale".

Legge 197/91 normativa sull’antiriciclaggio di denaro .

Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie” – art. 3 relativo alla tracciabilità finanziaria.

Altra Normativa di interesse

DL 152/99 di recepimento della Direttiva Comunitaria 91/676/CEE e successive integrazioni, e che emana disposizioni per ridurre l’inquinamento delle acque causato

direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e di prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento.

D.M. 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, criteri generali e norme tecniche.

D. M 3 marzo 2006 relativo alle procedure tecniche relative al funzionamento della Camera nazionale arbitrale e dello sportello di conciliazione

D. M 20 dicembre 2006 relativo alla disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura e s.m.i. .

D.Lgs 81/2008 per quanto concerne la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro integrato e corretto dal D. Lgs n. 106 del 3 agosto 2009..

Legge 5 marzo 1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 1990, inerente le norme sulla sicurezza degli impianti.

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

DL 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

Normativa Regionale

Orientamenti Strategici e Politiche

PSR Sicilia 2007/2013 – Approvato dal Comitato STAR nella seduta del 23 gennaio 2008 e dalla Commissione Europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18/02/2008.

Procedure e Controlli

DDG del 27 febbraio 2007, relativo alle norme di condizionalità della PAC nella Regione Siciliana per l'anno 2007;

DDG n. 3220 del 28 Dicembre 2007 relativo all'elenco degli impegni di condizionalità 2008.

DDG n. 2763 del 16 Dicembre 2008 con il quale è stato approvato il “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, nonché l'ambito di applicazione in ottemperanza alle disposizioni di cui al succitato D.M. 1205/2008, art. 16., e successive integrazioni .

Aiuti Comunitari e di Stato

Legge 22 dicembre 2005, n. 20. - Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Normativa fiscale e sugli appalti

Legge 7/2002 e s.m.i. sugli appalti nella Regione Siciliana.

Altra Normativa di interesse

Decreto interassessoriale 53/2007, di attuazione della Direttiva 91/676/CEE, (direttiva nitrati) .